

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Consultazione pubblica in merito ai principi guida sulle informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari

Milano, 7 giugno 2016

La posizione del Forum per la Finanza Sostenibile

Il Forum per la Finanza Sostenibile individua nella trasparenza un valore fondamentale e accoglie con favore ogni misura volta alla riduzione delle asimmetrie informative.

In particolare, per quanto concerne la distribuzione e la vendita di prodotti finanziari, si ritiene essenziale assicurare a tutti i portatori di interessi l'accesso alle informazioni essenziali sulla natura degli investimenti, sulle modalità attraverso cui vengono gestiti e sugli effetti che producono.

Inoltre, in un contesto nazionale che vede una crescente attenzione verso l'investimento responsabile anche da parte dei risparmiatori *retail*¹ ed in linea con le riflessioni maturate in seno alla Commissione Europea in merito al Regolamento 1286/2014², il Forum per la Finanza Sostenibile reputa opportuno che la comunicazione agli investitori (*key information document, KIID*) comprenda – ove pertinenti – dettagli sui criteri ambientali, sociali e di *governance* che il prodotto integra.

Si ritiene infatti che la divulgazione di tali informazioni non solo consenta una più chiara e completa valutazione delle strategie di investimento del prodotto, ma che contribuisca anche a fornire al risparmiatore un quadro più esaustivo in merito alla gestione dei rischi finanziari associati alle problematiche socio-ambientali emergenti (cambiamento climatico, scarsità di materie prime, invecchiamento della popolazione, etc...).

Si propongono pertanto le seguenti integrazioni al documento:

2.1 Criteri e modalità nella *disclosure*

- L'informativa resa agli investitori deve essere corretta, chiara e non fuorviante.
- Le informazioni sono fornite in un linguaggio semplice e agevolmente comprensibile da un investitore "medio", evitando il ricorso ad espressioni dubbie o ambigue.
- Al fine di garantire la migliore efficacia della disclosure, gli intermediari selezionano accuratamente solo le informazioni rilevanti e funzionali all'obiettivo di promuovere la maggiore consapevolezza degli investitori sulle operazioni di investimento proposte o chieste. **Si ritiene inoltre opportuno comprendere all'interno dell'informativa i dettagli relativi agli criteri ambientali, sociali e di *governance*, qualora essi siano applicati.**

¹ Uno studio condotto da Forum per la Finanza Sostenibile e Doxametrics nel 2013 mostra come esista una crescente domanda di sostenibilità da parte dei risparmiatori retail: su un campione di 1.000 investitori italiani di età compresa tra i 30 e 50 anni (43% dei quali in possesso di una laurea), il 47% si dice infatti disposto a modificare le proprie scelte di investimento a favore di aziende che si differenzino positivamente in termini di sostenibilità. Lo studio è disponibile online a [questo link](#).

² Cfr. Art. 8. Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni [...] Lettera c Punto ii) i suoi obiettivi e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un'indicazione dei mercati in cui investe il PRIIP, e, ove applicabile, gli obiettivi ambientali o sociali specifici a cui mira il prodotto, nonché le modalità di determinazione del rendimento

- Le informazioni sono presentate in maniera obiettiva, evitando di sovrastimare i possibili risultati dell'investimento e di sottostimarne i potenziali rischi.
- Gli intermediari pongono particolare cura nel garantire che i dati e le notizie oggetto di informativa siano definiti sulla base di metodologie diffuse sul mercato ed in coerenza con i criteri e i modelli impiegati per le valutazioni delle attività finanziarie a fini interni. In proposito, si raccomanda di avere riguardo alle metodologie utilizzate per la valutazione dei prodotti finanziari nel portafoglio di proprietà in sede di redazione del bilancio o per finalità di gestione del rischio, nonché per le analisi eventualmente compiute in fase di costruzione della gamma dei prodotti da emettere od offrire alla clientela.
- I dati e le informazioni fornite agli investitori devono essere aggiornati.
- Nel predisporre le informazioni destinate alla clientela, i dati e le notizie che ne costituiscono il contenuto sono elaborati dalle competenti funzioni aziendali sotto la supervisione delle funzioni di controllo, in particolare quella di compliance.
- Il livello di disclosure va adattato in funzione della natura del servizio, in concreto, reso all'investitore, nonché delle specifiche modalità di svolgimento dello stesso. In tal senso, gli intermediari forniscono approfondita informativa su quei profili dell'operazione che, non formando oggetto dei servizi di consulenza o di gestione di portafogli, sono rimessi ad autonoma analisi e giudizio del cliente stesso.

2.2. Le informazioni-chiave della disclosure

[...]

Rischi dello strumento

L'informativa resa alla clientela attiene ai rischi finanziari connessi all'investimento, [compresi i rischi ambientali, sociali e di governance - ove ritenuti rilevanti in termini finanziari](#).

Al fine di assicurare la comparabilità tra i prodotti, si può adottare una scala di classificazione della rischiosità dei medesimi.

Ove possibile, viene fornita separata evidenza dei singoli fattori di rischio.

Con riferimento al rischio di credito, vanno seguite anche le indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n. 0090430 del 24 novembre 2015 in materia di bail-in. Il cliente è, altresì, informato dell'operatività o meno di un sistema di indennizzo a tutela degli investitori in caso di default dell'emittente.

Quanto al rischio di liquidità, vanno considerate le indicazioni fornite nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009. In particolare, il cliente riceve adeguata informativa circa potenziali conseguenze, ostacoli o limitazioni allo smobilizzo dell'investimento nel prodotto finanziario, nonché specifica indicazione del valore del disinvestimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato.

Secondo quanto indicato dall'art. 31, comma 2, del Regolamento n. 16190/2007, il cliente viene reso edotto in merito gli effetti derivanti dall'eventuale impiego della leva finanziaria e/o dalla presenza di un derivato incorporato nel prodotto, nonché dell'eventuale circostanza che l'investitore potrebbe assumersi impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione del prodotto. Vanno quindi indicati i requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili al prodotto.

Il Forum per la Finanza Sostenibile

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un'associazione senza scopo di lucro nata nel 2001. È un'organizzazione multistakeholder: ne fanno parte operatori del mondo finanziario ed altri soggetti interessati dagli effetti ambientali e sociali dell'attività finanziaria.

La missione del Forum è promuovere l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi di investimento.

Soci Sostenitori



Soci Ordinari



Elenco Soci aggiornato a giugno 2016

Disclaimer

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un'associazione multistakeholder, che unisce organizzazioni diverse per natura e finalità. Ciò significa che questo documento non necessariamente rappresenta la posizione di tutti gli associati.